

La Suprema corte ha chiarito che il reimpiego delle somme evase non sempre è reato

L'autoriciclaggio è circoscritto

È necessario il superamento della soglia di punibilità

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Niente autoriciclaggio se l'evasione fiscale non supera la soglia di punibilità: è quanto emerge dalla sentenza n. 11986 del 29 marzo 2021, con cui la seconda sezione penale della Cassazione ha ribaltato la pronuncia della Corte di merito. Quest'ultima aveva ritenuto applicabile il reato di riciclaggio, sulla base della precisazione normativa per cui la disposizione incriminatrice si applica «anche quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto». La Suprema corte ha chiarito, al contrario, che la soglia di punibilità non è da considerarsi condizione di procedibilità, ma rientra tra gli elementi costitutivi; il che in concreto comporta che la mancata integrazione della soglia esclude la stessa sussistenza del reato presupposto e, conseguentemente, la configurabilità del reato di autoriciclaggio.

Il caso. Nella vicenda in esame, il Tribunale di Roma aveva confermato il provvedimento emesso dal Gip e la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti degli amministratori di fatto di una srl, accusati di concorso nel reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cp, per avere, dopo avere commesso reati di natura tributaria, trasferito la somma di 254 mila euro nelle casse di altra società.

Gli indagati avevano proposto ricorso a mezzo dei rispettivi difensori, con un unico atto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione di plurimi motivi, tra cui, per quanto ora più interessante, erronea applicazione della legge penale, non avendo il Tribunale considerato il fatto che le somme fossero state accumulate mediante evasione fiscale penalmente irrilevante, perché sotto soglia, e dunque erroneamente valutato sussistenti, quali delitti presupposto dell'autoriciclaggio, reati tributari.

La norma. La contestazione di cui si è occupata la Corte è disciplinata dall'art. 648-ter.1 cp, che sotto la rubrica «Autoriciclaggio» punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5 mila a 25 mila euro «chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito».

La norma richiama inoltre l'ultimo comma dell'art. 648

Autoriciclaggio: come, quando e perché

Cass. pen. n. 11986/2021

La questione sollevata dalla sentenza	In caso di evasione fiscale, che tuttavia non supera la soglia di rilevanza penale, è configurabile il reato di autoriciclaggio delle somme?
La norma di interesse	I reati di «Riciclaggio» e «Autoriciclaggio» di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. trovano applicazione «anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»
La questione di diritto controversa	La soluzione passa attraverso la controversa questione della natura giuridica delle soglie di punibilità degli illeciti penal-tributari di cui al dlgs 74/2000, essendo discusso se si tratti di: • condizioni di punibilità, esterne alla struttura del reato e al suo contenuto offensivo • elementi costitutivi del fatto
La natura giuridica delle soglie di punibilità	La Corte ha ritenuto che la soglia di punibilità prevista in varie fattispecie rientri tra gli elementi costitutivi del reato, sicché: • il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato, consistente nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi il mancato raggiungimento della stessa comporta l'assoluzione dell'imputato con la formula «il fatto non sussiste»
La decisione della Cassazione	Nel caso di reimpiego di somme derivanti da evasione, il mancato raggiungimento della soglia di punibilità: • rende l'illecito tributario penalmente irrilevante • esclude la possibilità di configurare tanto il reato presupposto, quanto di conseguenza quello di autoriciclaggio

cp, a mente del quale la disposizione incriminatrice si applica «anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Proprio in applicazione di questa statuizione, la Corte di merito aveva ritenuto configurabile il reato in questione in rapporto alla condotta di evasione tributaria di una somma che non pur superava la soglia prevista dalla norma, considerando il suddetto limite quantitativo proprio come una condizione di punibilità.

La questione di diritto. Anticipando sin d'ora che la Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte di merito, di particolare interesse è l'analisi della questione di diritto sottesa al caso di specie.

Dunque, se è pacifico che tra quelle cause di non punibilità dei reati fiscali, inidonee a precludere la contestazione dell'autoriciclaggio, rientri-

no il condono tributario, il pagamento del debito entro i termini fissati dal legislatore, ovvero la sopravvenuta estinzione del reato, per esempio per prescrizione, non altret-

l'entità dell'imposta evasa e, dall'altro, l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione.

Specificamente, si è discusso se si tratti di condizioni di



tanto chiaro è se il medesimo inquadramento vada attribuito alle soglie di evasione che segnano il confine della rilevanza penale.

La soluzione del caso di specie passa attraverso la questione, da tempo controversa, della natura giuridica delle soglie di punibilità previste nella disciplina attuale degli illeciti penal-tributari di cui al dlgs 74/2000, e che hanno a oggetto, da un lato,

punibilità, esterne alla struttura del reato e al suo contenuto offensivo, o elementi costitutivi del fatto, non divenendo la giurisprudenza con facilità a una soluzione, probabilmente anche perché l'adesione alla prima o alla seconda impostazione comporta significative conseguenze sotto plurimi profili, tra cui, oltre a quello che in questa sede ci occupa, anche in punto di accertamento dell'elemento

soggettivo; infatti, nell'ipotesi in cui li si consideri elementi costitutivi, si deve dimostrare che l'autore ha agito con la consapevolezza che con il suo comportamento avrebbe superato tali soglie.

A risolvere il contrasto, sono intervenute le sezioni unite, che hanno proposto per la qualificazione delle soglie di punibilità come elementi costitutivi del reato (Cass. pen., S.u., n. 35/2000), anche se non sono mancate successivamente, pur spesso isolate, inversioni di rotta (Cass. pen., sez. III, n. 15164/2003).

La decisione della Cassazione. Con la pronuncia in commento, la Corte ha ritenuto che la soglia di punibilità prevista in varie fattispecie rientri tra gli elementi costitutivi del reato.

Essa, ha spiegato la Corte richiamando precedenti conformi (S.u., n. 37954 del 25/05/2011; Sez. III, n. 27007 del 22/07/2020), si traduce nella fissazione di una quota di rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto tipico, con la conseguenza che, alla mancata integrazione della soglia, corrisponde la convinzione del legislatore circa l'assenza nella condotta incriminata di una «sensibilità» penalistica del fatto; sicché, anche in ossequio alla necessità di esaltare il principio di offensività il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato, consistente nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi. Di conseguenza, hanno chiarito gli Ermellini, da un lato, il mancato raggiungimento della soglia di punibilità comporta l'assoluzione dell'imputato con la formula «il fatto non sussiste»; dall'altro, ai fini della sussistenza dei reati di riciclaggio o autoriciclaggio, la condotta di «evasione», riconducibile astrattamente a una delle fattispecie previste dal dlgs 74/2000, se ab origine sia penalmente irrilevante perché sotto soglia non può essere parificata alle ben diverse situazioni quali la sussistenza di una causa di non punibilità in forza di un condono tributario, o per la sopravvenuta estinzione del reato.

In altre parole, l'insussistenza del fatto penalmente rilevante per mancato raggiungimento della soglia di punibilità non consente neppure di parlare di reato presupposto, escludendo per l'effetto la possibilità di configurare il reato di autoriciclaggio.

Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.